



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di TORINO.
DECRETO MOTIVATO.**

**Il Giudice di pace dott. *FRANCESCO
SIBILLA*, GIUDICE DI PACE DI TORINO**

SEZIONE IV CIVILE

**Nel ricorso in opposizione iscritto al n.
2293/05 R.G. di questo Ufficio è promosso
con ricorso depositato in Cancelleria
Immigrazioni in data 12.10.2005**

D A

**NECHIFOR Costantin
Eleodor nato a Botosani
(Romania) il 30 - 08 - 1967,
rappresentato e difeso per
procura in calce al ricorso
dall'avv. Davide De
Bartolo del Foro di Torino,
presso il Suo studio, in
Torino Via Sant'Agostino n.
12, elegge domicilio,**

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA
SOSPENSIONE**

**del decreto emesso dal Prefetto della
Provincia di Torino, in data 10.10.2005 n.
3945/05 con il quale veniva disposta**

l'espulsione del Sig. NECHIFOR Costantin Eleodor e del conseguente ordine di lasciare il territorio dello stato entro cinque giorni adottato dal Questore della provincia di Torino il 10.10.05 n. 3089/05, entrambi notificati in pari data.

OPPONENTE

CONTRO

Prefetto della Provincia di Torino

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a Decreto di espulsione.

Il Giudice

Letti gli atti,

premessi

che, con ricorso, depositato in cancelleria il signor NECHIFOR Costantin Eleodor ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 13 comma 8° D.L. 286/98, avverso il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Torino, evidenziandone i seguenti profili di illegittimità:

VIOLAZIONE DI LEGGE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

Il ricorrente avente cittadinanza romena è entrato nel territorio italiano per motivi di turismo.

L'ingresso per motivi turistici legittima lo straniero alla permanenza nel nostro Paese fino al termine del periodo (tre mesi) previsto per legge. Nel caso di specie il termine di 90 giorni non era ancora decorso al momento del provvedimento prefettizio che disponeva l'espulsione, essendo datato 10/10/2005. Pare evidente pertanto che l'azione dell'Amministrazione abbia determinato una violazione di

legge in quanto il soggetto dimorante in Italia per motivi turistici non è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno nel termine di otto giorni. Tale interpretazione è stata peraltro, a più riprese, riconosciuta dal Tribunale di Torino in passato come risulta dall'Ordinanza 24/10/2003 che si allega.

Peraltro occorre rilevare quanto segue.

La disciplina sull'immigrazione (D. Lgs. 286/98) è inapplicabile oltre che ai cittadini dei Paesi rientranti nell'Unione Europea, anche ai cittadini di quei Paesi che vi entreranno a far parte con data certa (01/01/2007) come nel caso della Romania.

Tale interpretazione è stata a più riprese accolta dalla giurisprudenza di merito (Giudice di Pace di Messina 19/07/2005 e Tribunale di Livorno, sentenza 15/10/2004 n° 1122).

Inoltre occorre rilevare che, secondo quanto sancito dalla stessa Cassazione, la normativa di cui sopra non trova applicazione nei confronti dei cittadini di Stati già membri dell'U.E. (Cass. Pen., Sez. Ili, 27/01/2000 n° 439). Analogicamente tale esclusione deve applicarsi, stante l'identità di ratio, anche ai cittadini degli Stati candidati, il cui ingresso nell'U.E. sia già fissato a data certa e rispetto a cui esiste già una regolamentazione della libera circolazione a seguito della sottoscrizione del Trattato UE. da parte dei nuovi Paesi aderenti.

Comunque sia è d'uopo ricordare altresì l'insegnamento del Consiglio di Stato (Sez. IV, 20/05/1999 n° 870) secondo cui la mancanza del permesso di soggiorno o il mancato rinnovo del permesso già concesso, non legittimano sempre ed in ogni caso l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, dovendo l'Autorità procedente valutare le ragioni di Ordine Pubblico che ne consigliano l'eventuale allontanamento. Nel caso di specie il ricorrente è soggetto assolutamente incensurato e privo di carichi pendenti.

Da ultimo occorre rilevare la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. L'obbligo di motivazione imposto alla Pubblica Amministrazione nel decreto di espulsione è finalizzato ad imporre al Giudicante di esaminare comparativamente gli interessi che vengono in rilievo nella fattispecie. Quindi anche la sussistenza di interessi giuridicamente rilevanti del cittadino straniero a rimanere in Italia. Tale obbligo pare non essere stato osservato dall'Amministrazione. Nel caso di specie il decreto impugnato presenta un vizio intrinseco di legittimità per il fatto di essere deficitario dal punto di vista della motivazione nonché della fase istruttoria in quanto viene ignorata la speciale situazione del ricorrente.

Per tutte queste considerazioni si eccepisce la nullità del provvedimento espulsivo e se ne chiede l'annullamento CON

**RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO E DELL'ATTO
AMMINISTRATIVO CONSEGUENTE.**

Per il Giudice di Pace:

il ricorso è fondato.

La questione dedotta concerne l'automaticità o meno del provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, in caso di mancata richiesta del permesso di soggiorno.

Il tema è già stato affrontato dal Consiglio di Stato con varie pronunce che a distanza di alcuni anni, riaffermano il principio di non automaticità di quel provvedimento (C.d.S., IV, 25 marzo 1993, n. 356 e n. 357 e C.d.S., IV, 20 maggio 1999, n. 870).

Quest'ultima decisione, in particolare, ha chiarito come:

- finalità del permesso di soggiorno sia di consentire all'Autorità di pubblica sicurezza di verificare immediatamente i requisiti del titolo dello straniero extracomunitario a soggiornare in Italia e di localizzarlo, in prosieguo, ai fini del riscontro della sua permanenza nel territorio nazionale;**
- la mancata richiesta di permesso di soggiorno non legittimi sempre e di per sé la predetta autorità ad allontanare lo straniero, dovendosi per contro valutare le ragioni di ordine pubblico che consiglino l'eventuale allontanamento;**

non rientri evidentemente nel contesto delle ragioni di ordine pubblico la mancata richiesta di permesso tutte le volte che sia possibile alla medesima autorità verificare in modo chiaro ed inequivoco che lo straniero è entrato nel territorio per turismo e per coltivare una dignitosa e normale vita di relazioni.

Il provvedimento dell'espulsione incide sulla libertà di spostamento dello straniero, costituzionalmente protetto, privandolo della possibilità di rientrare per coltivare la famiglia e gli affetti per cinque anni.

La Romania, fra l'altro, farà parte dell'Unione Europea al giorno 1.1.2007 ed ha già stipulato con gli altri partners europei un regolamento che contiene anche le norme sulla libera circolazione delle persone senza menzionare poi i dettami della nuova carta costituzionale Europea firmata nell'ottobre 2004 dai 25 paesi membri dell'UE ed anche dai paesi candidati fra i quali la Romania.

La normativa del D.lgv. 286/98 non si dovrebbe applicare ai cittadini candidati dell'Unione Europea così come non si applica ai cittadini già membri dell'Unione Europea (vedi. Cass. Pen. III 27.01.00 n. 439).

Ritenuto poi

Che dal coordinato disposto degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 286/1998 si ricava che quando,

come nel caso di specie, non è necessario il visto di ingresso, per il periodo non superiore a 90 giorni non è necessaria la richiesta e la relativa concessione del permesso di soggiorno, che rimane riservato alle ipotesi di soggiorni di più lunga durata;

che il ricorrente proviene da uno Stato per il quale il Regolamento comunitario 539/01 ha disposto l'abolizione di visti di ingresso nell'area Schengen per soggiorni della durata non superiore a 90 giorni; che tale disposizione, di immediata efficacia nell'ordinamento interno, implica che il soggetto che si trovi in Italia per un titolo compatibile con un soggiorno di tre mesi in area Schengen non debba munirsi di permesso di soggiorno, in quanto munito dell'autorizzazione comunitaria;

che la previsione, correttamente intesa, non rende lecito qualunque tipo di soggiorno ma solo quello che - previo accertamento - risulti coerente con le tipologie individuate dalla disposizione comunitaria: quando emerga che le finalità erano altre, lecita l'espulsione per non aver richiesto il permesso di soggiorno previsto dalla disposizione interna;

che nel caso di specie non emerge esser stato svolto alcun accertamento in ordine al motivo del soggiorno od alla sussistenza di elementi incompatibili

con una permanenza "comunitaria",
ciò che determina l'invalidità
dell'espulsione impugnata, che ha mal
applicato la disposizione dell'art. 5, com. II,
d.L. 286/98;

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, nella
persona del dott. Francesco Sibilla,
visto l'art. 737 cpc e l'art. 13 comma 9
del D. Lvo 25.7.1998 n° 286, revoca la
sospensione accordata ed accoglie
il ricorso proposto da NECHIFOR Costantin
Eleodor per l'effetto annullando il decreto
emesso dal Prefetto della Provincia di Torino
in data 10.10.2005 n. 3945/05 con il quale
veniva disposta l'espulsione del Sig.
NECHIFOR Costantin Eleodor Ed il
conseguente ordine di lasciare il territorio
dello stato entro cinque giorni adottato dal
Questore della provincia di Torino il
10.10.05 n. 3089/05, entrambi notificati in pari
data.

Compensa per intero tra le parti le
spese del giudizio.

Così deciso in Torino, li 25 ottobre 2005.

Il Giudice di Pace.